



## Cooperative sociali

**DISCLAIMER:**

Il presente documento è soggetto a copyright e tutti i relativi diritti sono riservati.

È vietato l'utilizzo di tale documento sotto qualsiasi forma a scopi pubblici o commerciali.

In particolare non è consentita la riproduzione, la divulgazione, la trasmissione o pubblicazione dello stesso in qualsiasi formato, senza la preventiva autorizzazione scritta.

Si declina, inoltre, ogni responsabilità diretta ed indiretta nei confronti degli utenti per eventuali imprecisioni, errori, omissioni, danni (diretti, indiretti, conseguenti, punibili e sanzionabili).

Non è fornita alcuna garanzia, espressa o implicita, in merito all'accuratezza, alla completezza ed all'attualità delle informazioni contenute nel presente documento.

Pensplan Centrum S.p.A. si riserva il diritto di modificare, aggiornare o cancellare in qualsiasi momento ogni tipo di informazione contenuta nella presente documentazione senza preavviso o spiegazioni all'utente.

## NOTE INFORMATIVE E STORICO CONTRIBUTIVO

### Percentuali di contribuzione

170 - FONDO PENSIONE NAZIONALE A CAPITALIZZAZIONE DEI LAVORATORI, SOCI E DIPENDENTI DELLE IMPRESE COOPERATIVE E PER I LAVORATORI DIPENDENTI ADDETTI AI LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALE ED IDRAULICO-AGRARIA - PREVIDENZA COOPERATIVA (ex COOPERLAVORO)

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
08/06/2000	31/12/2006	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,8%; 6,91% <sup>1</sup>	retribuzione utile al calcolo del TFR
01/01/2007	20/05/2019	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,8%; 6,91% <sup>1-2</sup>	retribuzione utile al calcolo del TFR
21/05/2019	ad oggi	1,5%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,8%; 6,91% <sup>1-2</sup>	retribuzione utile al calcolo del TFR

<sup>1</sup> Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

<sup>2</sup> Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

93 - FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DIPENDENTI DAI DATORI DI LAVORO OPERANTI NEL TERRITORIO DEL TRENTO ALTO ADIGE in forma abbreviata LABORFONDS

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
08/06/2000	31/12/2006	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,8%; 6,91% <sup>1</sup>	retribuzione utile al calcolo del TFR
01/01/2007	20/05/2019	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,8%; 6,91% <sup>1-2</sup>	retribuzione utile al calcolo del TFR
21/05/2019	ad oggi	1,5%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,8%; 6,91% <sup>1-2</sup> ; 1,8%; 6,91% <sup>1-2</sup>	retribuzione utile al calcolo del TFR

<sup>1</sup> Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

<sup>2</sup> Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

142 - FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI OPERANTI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA, in forma abbreviata FONDEMAIN (ex FOPADIVA)

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
09/07/2003	31/12/2006	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,8%; 6,91% <sup>1</sup>	retribuzione utile al calcolo del TFR
01/01/2007	20/05/2019	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,8%; 6,91% <sup>1-2</sup>	retribuzione utile al calcolo del TFR
21/05/2019	ad oggi	1,5%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,8%; 6,91% <sup>1-2</sup> ; 1,8%; 6,91% <sup>1-2</sup>	retribuzione utile al calcolo del TFR

<sup>1</sup> Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

<sup>2</sup> Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

## Opzioni quota lavoratore

Dal 01/01/2007 l'art. 8, c. 2 del D.Lgs. 252/2005 prevede la facoltà per tutti i lavoratori di determinare liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico.

### LABORFONDS

Nel 1° anno di vita del Fondo (dal 01/05/2000 – data attivazione del Fondo – fino al 31/12/2000) è stata data disposizione che i lavoratori, in considerazione dei limiti massimi di deducibilità fiscale stabiliti dalla normativa allora vigente, potessero chiedere di aumentare la percentuale a proprio carico fino ad eguagliare la quota del TFR destinato al Fondo, entro i limiti massimi del 2% della retribuzione annua utile per il calcolo del TFR e non superiore in valore assoluto a 1.291,14 Euro (€ 2.500.000).

dal	al	quota lavoratore	calcola su	fonte
01/01/2007	ad oggi	- <sup>1</sup>	base imponibile prevista dalle fonti istitutive	D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252

<sup>1</sup> Il Fondo ha deliberato che a decorrere dal 1° gennaio 2007 gli aderenti possono versare al Fondo, ai sensi del comma 2, art. 8 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 una contribuzione più elevata rispetto al livello minimo previsto dalla fonte istitutiva. L'incremento della contribuzione a LABORFONDS può essere effettuato a scaglioni di un punto percentuale, riferendosi alla base di calcolo prevista dalla fonti istitutive, comunicando al datore di lavoro la propria scelta entro il 30 novembre di ogni anno, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.

## Destinatari

### PREVIDENZA COOPERATIVA (ex COOPERLAVORO)

Dal 08/06/2000 possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti che abbiano superato il periodo di prova.

### LABORFONDS

Dal 08/06/2000 possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti che abbiano superato il periodo di prova.

### FONDEMAIN (ex FOPADIVA)

A decorrere dalla data di autorizzazione all'esercizio dell'attività del Fondo possono aderire tutti i lavoratori che abbiano superato il periodo di prova.

## Altre informazioni

### SPIEGAZIONE BASE IMPONIBILE

CCNL 08/06/2000

Il trattamento di fine rapporto è regolato dalle norme della legge n. 297/82. "La retribuzione ai fini del calcolo del TFR comprende tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese."

### VICENDE CONTRIBUTIVE

Dal 1° gennaio 2007, ai sensi dell'art. 8, c. 7 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n.252, il conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari comporta l'adesione alle forme stesse e avviene secondo modalità esplicite (entro 6 mesi dalla data di prima assunzione il lavoratore può conferire l'intero importo del TFR maturando ad una forma di previdenza complementare dallo stesso prescelta) o tacite (nel caso in cui il lavoratore non esprima alcuna volontà nei 6 mesi successivi alla prima assunzione).

I lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono conferire l'intero flusso di TFR maturando; tale scelta non è revocabile ed il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

I lavoratori di prima occupazione antecedente al 28/04/1993:

- non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR pari a quanto previsto dalle fonti istitutive o, in alternativa, l'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso;
- già iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR superiore a quanto previsto dalle fonti istitutive, pari all'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

Dal 1° gennaio 2007 qualora il conferimento del TFR avvenga con modalità tacite (ovvero nel caso in cui il lavoratore entro 6 mesi dalla data di prima assunzione non esprima alcuna volontà in merito alla destinazione del TFR maturando) il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando:

- alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, salvo sia intervenuto un diverso accordo aziendale che preveda la destinazione del TFR ad una forma collettiva;
- in caso di presenza di più forme pensionistiche di cui al precedente punto il TFR maturando è trasferito, salvo diverso accordo aziendale, a quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda;
- qualora non siano applicabili le disposizioni di cui ai precedenti punti il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica istituita presso l'INPS (FONDIINPS).

Lo Statuto di COOPERLAVORO prevede che in caso di sospensione del rapporto di lavoro o della prestazione lavorativa da parte del socio lavoratore con corresponsione di retribuzione intera o ridotta, la contribuzione è commisurata al trattamento retributivo a carico delle aziende effettivamente corrisposto, come previsto dalle vigenti disposizioni di legge e

dagli accordi collettivi di lavoro. In caso di sospensione del rapporto di lavoro o della prestazione lavorativa da parte del socio lavoratore con sospensione integrale della retribuzione, o in caso di aspettativa non retribuita, la contribuzione a carico del datore di lavoro è sospesa, ferma restando la facoltà del lavoratore associato di proseguire volontariamente il versamento della contribuzione a suo carico.

# **CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI E SOCI DELLE COOPERATIVE SOCIALI ESERCENTI ATTIVITÀ NEL SETTORE SOCIO-SANITARIO, ASSISTENZIALE-EDUCATIVO E DI INSERIMENTO LAVORATIVO**

Indice:

21/05/2019 CCNL Verbale di accordo

28/03/2019 CCNL Accordo di rinnovo

23/07/2003 CCNL Testo definitivo

08/06/2000 CCNL Accordo di rinnovo

07/05/1997 CCNL Testo definitivo

## **21/05/2019**

### **Verbale di accordo**

Il giorno 21/5/2019 si sono incontrate AGCI SOLIDARIETÀ, CONFCOOPERATIVE FEDERSOLIDARIETÀ, LEGACOOPOSOCIALI e FP CGIL, FPS CISL, FISASCAT CISL, UIL FPL, UILTUCS per sciogliere la riserva posta in data 28/3/2019 sull'Accordo di rinnovo del CCNL per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo, che si allega al presente verbale.

Le OO.SS. a seguito di una consultazione che ha conferito ampio mandato, confermano l'approvazione delle intese raggiunte che rinnovano e modificano il CCNL 16/12/2011.

Pertanto l'Accordo di rinnovo diventa efficace tra le parti a tutti gli effetti ivi previsti, fatte salve le decorrenze particolari previste per i singoli istituti. Le modifiche apportate al CCNL citato decorrono dalla data di sottoscrizione del presente verbale. [...]

## **28/03/2019**

### **Verbale di accordo**

Il giorno 28/3/2019, tra AGCI SOLIDARIETÀ, CONFCOOPERATIVE FEDERSOLIDARIETÀ, LEGACOOPOSOCIALI e FP-CGIL, FPS-CISL, FISASCAT-CISL, UIL-FPL, UILTUCS, si è sottoscritto il verbale di accordo per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale- educativo e di inserimento lavorativo.

Hanno raggiunto in data odierna l'intesa sull'allegata ipotesi di rinnovo contenente le modifiche al CCNL 16/12/2011. Le parti hanno sottoscritto la presente ipotesi di accordo che sarà sottoposta dalle OO.SS. alla consultazione dei lavoratori.

Le OO.SS. provvederanno a sciogliere la riserva dopo aver effettuato la consultazione dei lavoratori entro il **20/5/2019**.

Le parti si danno reciprocamente atto che con il presente accordo si è proceduto al rinnovo del CCNL 16/12/2011 e, fatte salve le decorrenze particolari previste per singoli istituti, le modifiche apportate al CCNL decorrono dalla data di sottoscrizione del presente accordo.

Le parti rilevano che la modalità con la quale si dà corso agli effetti economici del presente CCNL rappresenta una eccezionalità e non una modalità reiterabile. Tale scelta deriva dalla transizione dal modello contrattuale che prevedeva la triennialità alle previsioni dell'accordo interconfederale 12/12/2018 che ha modificato il modello degli assetti contrattuali.

Convenzionalmente il presente CCNL decorre dal 1/1/2017 ed avrà vigore fino a tutto il 31/12/2019.

Contestualmente le parti hanno convenuto di dare copertura economica sulla base di parametri condivisi al periodo 1/1/2017 - 31/12/2019 con l'erogazione di una tantum di € 300,00, che sarà corrisposta ai lavoratori

in due tranches, la prima dell'importo di € 200,00 all'atto della firma e la seconda dell'importo di € 100,00 nel mese di luglio 2019. L'una tantum sarà erogata ai lavoratori in forza all'atto della firma e sarà riproporzionata per i lavoratori in part-time sulla base del loro orario contrattuale. Detto importo è escluso dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.

Oltre all'una tantum le parti convengono di incrementare i minimi conglobati della retribuzione art. 75 con le decorrenze individuate come segue:

- 35,00 euro a novembre 2019 al Livello C1
- 25,00 euro a aprile 2020 al Livello C1
- 20,00 euro a settembre 2020 al Livello C1

Inoltre le parti convengono di innalzare la percentuale destinata alla previdenza complementare di cui all'art. 86 dello 0,5% aggiuntivo a quanto già previsto.

### **Artr. 86 Fondo previdenza complementare Previdenza Cooperativa**

Istituzione e soggetto attuatore. I lavoratori ai quali si applica il presente contratto, una volta superato il periodo di prova, possono volontariamente iscriversi al Fondo Pensione Previdenza Cooperativa, costituito allo scopo di erogare prestazioni pensionistiche complementari a favore, fra gli altri, dei soci lavoratori e dei dipendenti delle cooperative sociali, dei loro consorzi, di società ed enti operanti nel settore. Contribuzione. A favore dei lavoratori iscritti le aziende contribuiscono con un'aliquota pari all'1,5 % da calcolarsi sulla retribuzione utile ai fini al calcolo del TFR. Tale obbligo contributivo è assunto dalle aziende solo ed esclusivamente nei confronti dei lavoratori iscritti al Fondo Previdenza Cooperativa.

Hanno diritto al contributo a carico azienda, di cui al precedente capoverso, i lavoratori iscritti al Fondo che hanno optato per il versamento, mediante trattenuta mensile in busta paga, di un contributo minimo pari all'1% calcolato sulla retribuzione utile ai fini al calcolo del TFR. Il lavoratore iscritto può liberamente incrementare la contribuzione a proprio carico.

A favore dei medesimi lavoratori l'azienda verserà al Fondo pensione una quota non inferiore al 26% dal Tfr maturando (corrispondente 1,8% della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR), con equivalente minor accantonamento ai fini del trattamento di fine rapporto.

A favore dei lavoratori iscritti con prima occupazione successiva al 28/4/1993, così come previsto dal D.Lgs. 252/2005, e successive modificazioni, è dovuto il versamento dell'intero importo del TFR maturando nell'anno.

Le contribuzioni di cui ai commi precedenti decorrono dal mese di presentazione della domanda d'adesione all'azienda.

Quota d'iscrizione. All'atto del primo versamento contributivo successivo all'adesione, sia in forma esplicita che tacita, del lavoratore a Previdenza Cooperativa, l'azienda versa a titolo di quota d'iscrizione, a proprio carico, l'importo di € 10,00 per ciascun nuovo iscritto. Tale importo può essere adeguato annualmente dagli organi sociali del Fondo. Ritardo nei versamenti contributivi. La contribuzione è versata trimestralmente, salvo accordo a livello aziendale per versamenti mensili, entro il 16 del mese successivo a quello di fine del periodo contributivo. L'azienda è tenuta a rifondere eventuali danni diretti (al lavoratore) e indiretti (al Fondo) causati per versamenti effettuati con un ritardo superiore ai 30 giorni, secondo quanto stabilito nel Regolamento del Fondo.

Trasferimento per cambio datore di lavoro. Preso atto delle deliberazioni COVIP, le parti concordano che, in caso di cambio appalto o di cessione di ramo d'azienda o in qualsiasi altro caso in cui è notorio il passaggio, senza soluzione di continuità, del lavoratore ad altro ente facente parte dell'area del destinatari di Previdenza Cooperativa, l'azienda cedente comunichi all'azienda subentrante l'elenco dei lavoratori iscritti al Fondo coinvolti nel trasferimento. Lo stesso elenco deve essere inviato al Fondo. L'azienda subentrante è tenuta a continuare la contribuzione al Fondo, senza intervallo alcuno, senza obbligo di versamento della quota d'iscrizione e senza necessità di alcun'altra comunicazione da parte del lavoratore.

Rinvio. Per quanto qui non espressamente richiamato valgono le disposizioni di legge vigenti e quanto previsto dagli atti istitutivi del Fondo Pensione e dagli accordi interconfederali e intercategoriale.

Tutta la documentazione relativa al Fondo è disponibile sul sito internet [www.previdenzacooperativa.it](http://www.previdenzacooperativa.it)

**23/07/2003**

### **Titolo LI - PREVIDENZA INTEGRATIVA**

#### **Articolo 86.**

Le parti convengono di istituire una Commissione paritetica a livello nazionale, composta da 6 persone 3 per ogni parte stipulante il presente CCNL, per individuare i sistemi, gli strumenti e gli schemi applicativi nel campo della previdenza integrativa, nonché gli eventuali rapporti di compatibilità tra l'offerta di servizi e le modalità e l'entità dei finanziamenti.

È fatta salva la facoltà del lavoratore dipendente di aderire o no, ovvero esercitare opzioni diverse da quelle che potranno essere previste dalla Commissione stessa.

**08/06/2000**

**Art... - Previdenza complementare (nuovo articolo).**

Le parti convengono ai sensi del D.lgs. 21.4.93 n. 124 e successive modificazioni e/o integrazioni di dare corso all'istituzione della previdenza complementare per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo cooperativo-cooperative Sociali.

A tal fine si assume quale parte integrante della presente intesa l'accordo relativo alla costituzione del Fondo "COOPERLAVORO", ivi inclusa la prevista "quota di iscrizione", sottoscritto dalle OO.SS. CGIL-CISL-UIL e dalle Centrali cooperative LEGACOOOP-CCI-AGCI e dalle rispettive federazioni firmatarie del presente CCNL in data 7.5.97.

Conseguentemente convengono di determinare la quota di contribuzione di competenza della contrattazione collettiva nazionale di lavoro.

Per le lavoratrici e i lavoratori a decorrere dalla data di firma del presente CCNL la contribuzione al Fondo pensione complementare, calcolata sulla retribuzione utile ai fini del TFR, è stabilita nelle seguenti misure percentuali:

- 1% a carico dell'azienda;

- 1% a carico delle lavoratrici e dei lavoratori.

È altresì dovuta al Fondo una quota del TFR maturando, pari all'1,8% della retribuzione annua utile a tale scopo.

Per le lavoratrici e i lavoratori di 1a occupazione, successiva al 28.4.93, valgono le norme di legge relative alla destinazione del TFR utile alla deducibilità fiscale dei contributi a carico dell'azienda e dei lavoratori di cui sopra.

**07/05/1997**

**ACCORDO INTERCONFEDERALE PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE DELLA COOPERAZIONE**

Visto il documento d'intenti sottoscritto in data 29.10.96 con il quale si impegnano a realizzare un sistema di previdenza complementare, idoneo al Movimento cooperativo, le parti sociali,

AGCI, CONFCOOPERATIVE, LEGACOOOP

e

CGIL, CISL, UIL

concordano di promuovere, alla luce di quanto previsto dall'art. 3, comma 1, D.lgs. n. 124/93 e successive integrazioni e modificazioni, le seguenti iniziative volte a configurare un sistema di fondi complementari per il Movimento cooperativo.

1. Fondo pensione per i lavoratori dipendenti delle cooperative, enti e società facenti parte della distribuzione cooperativa e dei settori affini così come concordato nella specifica intesa sottoscritta dalle rispettive organizzazioni di settore.

2. Fondo pensione per i lavoratori dipendenti di cooperative, enti e società dei settori: agricoltura, agroalimentari, forestali e pesca e dei settori affini, così come sarà concordato nelle specifiche intese dalle rispettive organizzazioni di settore.

3. Fondo pensione per i lavoratori, soci e dipendenti, delle cooperative di lavoro. Le Parti concordano di avvalersi della possibilità, prevista dall'art. 3, comma 1, punto c-bis, D.lgs n. 124/93 e successive integrazioni e modificazioni, di promuovere un Fondo pensione dove possano iscriversi sia i lavoratori soci delle cooperative di lavoro sia i lavoratori dipendenti delle cooperative interessate. Destinatari della presente forma di previdenza complementare sono quindi i soci di tutte le cooperative di lavoro e i dipendenti delle medesime cooperative nonché di consorzi e società controllati o collegati ad imprese cooperative di lavoro. Il Fondo pensione sarà istituito mediante 2 atti convergenti i cui contenuti siano coerenti con la presente intesa: delibera delle centrali cooperative e accordo istitutivo intercategoriale.

3.1 La delibera istitutiva del Fondo pensione per i soci lavoratori assunta dalle singole centrali cooperative, che promuove i successivi "accordi fra soci-lavoratori", in attuazione della prerogativa prevista dall'art. 3, comma 1, lett. c-bis del D.lgs n. 124/93 e successive integrazioni e modificazioni; ai fini della contribuzione al Fondo gli accordi fra soci-lavoratori si espliciteranno attraverso delibere delle assemblee dei soci della cooperativa che

prevederanno quote complessivamente non inferiori a quelle previste per i lavoratori dipendenti dai CCNL del settore di appartenenza applicati nelle cooperative medesime, nei limiti dei tetti di deducibilità fiscale previsti dalla normativa vigente. La contribuzione al Fondo per i soci lavoratori è riferita all'imponibile per la previdenza obbligatoria e, in caso di salari medi convenzionali, non può essere inferiore all'imponibile minimo definito dall'allegato protocollo di coordinamento. Le parti convengono che a tale Fondo possano partecipare i soci-lavoratori di tutte le cooperative di lavoro, e non solo delle cooperative di produzione e lavoro in senso stretto.

3.2 L'accordo sottoscritto dalle strutture associative di settore della cooperazione, dalle OO.SS. delle categorie interessate e dai rispettivi livelli confederali che stabilisce le modalità di partecipazione dei lavoratori dipendenti al Fondo. In particolare, allo scopo di facilitare l'avvio e l'attività del Fondo, vista l'esclusività dell'adesione dei soci lavoratori al Fondo promosso dalle centrali cooperative e la volontà comune di non dividere su più iniziative i lavoratori della medesima impresa, si concorda che:

3.2.1. Per i lavoratori dipendenti di cooperative di lavoro aderenti al Fondo pensione cooperativo lavoratori soci e dipendenti si applicheranno le misure e le decorrenze delle contribuzioni per la previdenza complementare definite dai rispettivi contratti applicati e dagli eventuali conseguenti accordi attuativi .

3.2.2. Per i dipendenti di cooperative nelle quali le assemblee dei soci deliberino forme di previdenza complementare, appartenenti ai settori per i quali i CCNL applicati non definiscono attualmente forme di previdenza complementare, si prevede la partecipazione al Fondo attraverso l'utilizzo di una parte del TFR, di una contribuzione a carico del lavoratore dipendente e di una contribuzione a carico del datore di lavoro con i requisiti e i connotati definiti dall'allegato "accordo relativo ai lavoratori dipendenti per l'istituzione del Fondo pensione". Le suddette contribuzioni, definite in via transitoria, saranno rese identiche a quelle che saranno definite dai rispettivi CCNL di settore alle decorrenze che gli stessi CCNL prevederanno .

4. Fondi pensione preesistenti. Le parti concordano di attivarsi affinché anche i lavoratori iscritti ai fondi preesistenti entrino progressivamente a far parte del sistema cooperativo dei fondi pensione o attraverso la necessaria trasformazione dei fondi stessi o attraverso la confluenza nei fondi cooperativi previsti dal presente accordo. In questo quadro va affrontato, se pur con tutte le gradualità e le verifiche del caso, il tema del Fondo dei lavoratori del settore credito e assicurazioni , nonché quello degli altri fondi preesistenti .

5. Indirizzi comuni al fine di perseguire economie di scala e contenere i costi di funzionamento . Le parti si danno atto, così come si evince dalle analisi comuni sviluppate, che il 1° ciclo di vita dei Fondi - almeno 5 anni - sarà caratterizzato da una sensibile incidenza dei costi fissi sul patrimonio individuale degli iscritti e che pertanto occorrerà avere particolare attenzione al contenimento di tutte le principali componenti di costo, valorizzando quanto più possibile le economie di scala che derivano dal sistema di Fondi pensione cui si vuole dare vita .

A questo scopo, le parti, nel rispetto delle prerogative degli organi dei Fondi relative alla propria organizzazione interna e alla scelta di service amministrativo, banca depositaria ed enti gestori delle risorse finanziarie, esprimeranno orientamenti finalizzati all'utilizzo di tutte le sinergie organizzative e gestionali possibili fra i diversi Fondi.

Le parti concordano sull'esigenza di prevedere un forte contenimento dei costi di funzionamento e in questo quadro di mettere a disposizione, per quanto possibile, le proprie strutture per le fasi di promozione, informazione e formazione. Si concorda altresì di proporre agli organi dei predetti Fondi di definire un numero minimo di adesioni da realizzare nel 1° periodo di attività in modo da garantire l'equilibrio economico dei Fondi stessi. In caso di mancato raggiungimento di tale obiettivo le parti favoriranno la confluenza in altro Fondo cooperativo.

6. Comitato paritetico per la Previdenza Complementare nella cooperazione "FONDICOOPER". Le parti convengono di costituire un Comitato paritetico nazionale, chiamato FONDICOOPER, con il compito di favorire lo sviluppo e il

coordinamento delle iniziative relative alla previdenza complementare della cooperazione .

Il Comitato ha compiti di promozione, indirizzo e monitoraggio, e in particolare:

- definire orientamenti finalizzati allo sviluppo della Previdenza complementare ;
- promuovere un'adeguata informazione;
- elaborare ed avanzare proposte volte a migliorare la normativa vigente ;
- collaborare con la Commissione di vigilanza ;
- organizzare il lavoro di avvio dei Fondi e stimolarne le iniziative ;
- coordinare, per quanto possibile, le fasi di promozione, informazione e formazione anche utilizzando gli enti bilaterali esistenti;
- monitorare l'andamento dei Fondi ed elaborare un rapporto annuale .

Il Comitato paritetico FONDICOOPER è composto da 1 membro effettivo e 1 supplente per ogni organizzazione firmataria del presente accordo ed è presieduto da un membro effettivo del Comitato stesso, a rotazione, per 1 anno. Per il 1998 presiede il Comitato il dott. Flavio Casetti.

---